

Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2010, n. 1-151

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 75/2009. Autorizzazione alla rinuncia parziale.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Visto il ricorso presentato in via principale dalla Regione Piemonte per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, dell'art. 26, comma 1 e dell'art. 27, comma 27 della Legge 23 luglio 2009 n. 99;

dato atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31, pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2010 n. 55, s.o.;

preso atto come tale decreto, attuativo della delega al Governo in materia nucleare di cui all'art. 25 della predetta Legge n. 99/2009, abbia introdotto disposizioni ritenute di effettiva apertura sul fronte del coinvolgimento degli Enti territoriali interessati, quale l'intesa con la Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del Comune interessato, relativamente alle certificazioni dei siti (art. 11, comma 5);

considerato inoltre che l'art. 25 della Legge n. 99/2009 prevede espressamente entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo eventuali interventi correttivi ed integrativi del decreto medesimo;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di rinunciare al ricorso in oggetto esclusivamente avverso l'art. 25, comma 2 e l'art. 26, comma 1 della Legge n. 99/2009, con espressa riserva di ogni successiva impugnativa delle eventuali disposizioni autonomamente lesive introdotte dai decreti integrativi e/o correttivi previsti dall'art. 25, comma 5 della Legge n. 99/2009;

quanto sopra premesso, condividendo le argomentazioni del relatore e considerato il preminente interesse statale, ex art. 4 D.Lgs. 31/2010, degli impianti di cui agli artt. 25 e 26 della Legge n. 99/2010, la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il Presidente della Giunta Regionale alla rinuncia al ricorso costituzionale n. 75/2009, esclusivamente avverso l'art. 25, comma 2 e l'art. 26, comma 1 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, confermandolo invece avverso l'art. 27, comma 27 della legge medesima.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)